

## COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) SANTANGELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SCANNELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) PERRINO	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(PA) VASCELLARO	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore MICHELE PERRINO

Nella seduta del 04/03/2021

- vista l'istanza di correzione del dispositivo della decisione n. 0001085/21 del 14/01/2021 presentata dalla ricorrente. In particolare, parte resistente ha lamentato che la decisione abbia un errore materiale nelle righe 3 e 4 della pag. 2/5, in cui vengono riportate le date di sottoscrizione e gli importi di tre buoni della serie "Q/P" oggetto della controversia. In proposito, rileva che i buoni n. 146 e n. 147 sono stati emessi il 16.10.1986 per un importo di £.500.000 ciascuno; diversamente, il buono n. 112 è stato emesso il 19.9.1986 per un importo di £. 2.000.000;
- viste le "Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari" *pro tempore* vigenti;

Al riguardo il Collegio,

- preso atto che nel primo capoverso della parte in fatto della decisione i suddetti buoni vengono unitariamente descritti, come tutti sottoscritti in data 16/10/1986 e di importo pari a £. 500.000 ciascuno (cfr. righe 3 e 4);
- rilevato, tuttavia, che dalla documentazione in atti, risulta che il buono n. 112 è stato emesso il 19.9.1986 per un importo di £. 2.000.000,

dispone che, invariato il dispositivo, la motivazione venga coerentemente emendata.

### FATTO

Dopo aver invano esperito la fase di reclamo, parte ricorrente si è rivolta all'Abf, rappresentando di essere titolare di n. 4 buoni, uno della serie "P", sottoscritto con l'intermediario resistente in data 22.04.1986, dell'importo di £ 1.000.000; due (n. \*\*\*146 e



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

n. \*\*\*147), della serie "Q/P", emessi il 16.10.1986 per un importo di £ 500.000 ciascuno ed uno (n. \*\*\*112), pure della serie "Q/P" emesso il 19.9.1986 per un importo di £ 2.000.000. Tanto premesso, parte ricorrente evidenzia che:

- la data di emissione, per i buoni appartenenti alla serie "Q/P" è successiva all'entrata in vigore del D.M. del 13/06/1986 (1° luglio 1986);
- la stampigliatura originaria, posta sul retro, prevede un regime di rimborso più favorevole rispetto a quello stabilito dal D.M. del 13/06/1986;
- con il timbro sovrapposto alla tabella originaria, mediante il quale è stato recepito il D.M. citato, sono stati indicati i nuovi tassi di interesse fino al 20° anno, mentre, per il periodo compreso tra il 21° e il 30° anno, non sono state modificate le condizioni di rendimento originariamente previste, che devono continuare a trovare applicazione limitatamente al periodo suddetto. Tanto precisato, la ricorrente lamenta che l'intermediario avrebbe liquidato i titoli *de quibus*, corrispondendole una somma inferiore a quella spettante in virtù delle condizioni di rimborso applicabili. Chiede, pertanto, che l'Arbitro condanni l'intermediario resistente al pagamento in suo favore della somma corretta.

Costitutosi, l'intermediario rappresenta che i titoli controversi sono costituiti, come stabilito dagli artt. 4 e 5 del D.M. del 13.06.1986, dal cartaceo della precedente serie, su cui sono stati apposti i seguenti timbri:

- sul fronte, il timbro recante la lettera corretta di appartenenza della serie (serie Q/P);
- sul retro, in modo chiaro ed univoco, il timbro dei nuovi tassi di interesse applicati, corrispondenti alla serie Q/P sottoscritta, così come previsti dalle tabelle allegate al D.M. citato.

Tanto premesso, eccepisce l'infondatezza del ricorso per i seguenti motivi:

- i timbri, indicanti l'appartenenza alla Serie "Q/P", sono stati apposti in modo conforme a quanto disposto dal D.M. citato, modificando i tassi indicati dalla stampigliatura originaria;
- il D.M. stabilisce che i buoni recanti i predetti timbri sono soggetti alle condizioni economiche previste per la Serie Q;
- in ogni caso, il contenuto del D.M. era conosciuto, o avrebbe dovuto esserlo, da parte del sottoscrittore;
- l'importo rimborsabile è stato quantificato in conformità alle previsioni del D.M. citato.

Sulla base di tali premesse, conclude per il rigetto del ricorso.

Assunto in decisione il ricorso nella seduta del 20.11.2020, a seguito di ammissibile istanza di correzione presentata dal ricorrente il procedimento viene ripreso in esame nella riunione odierna.

## DIRITTO

La controversia in esame verte sull'accertamento delle corrette condizioni di rimborso di quattro buoni fruttiferi emessi dall'intermediario convenuto; in particolare se tali titoli debbano essere rimborsati secondo le condizioni apposte sul retro degli stessi oppure secondo il diverso criterio dettato dal D.M. 13.06.1986, meno vantaggioso per il sottoscrittore odierna ricorrente.

Tanto precisato, dall'esame della documentazione versata in atti e dal tenore delle difese delle parti risulta incontestato che i buoni controversi appartengano, uno alla serie "P" (n. \*\*\*197) ed altri tre alla serie "Q/P" (nn. \*\*\*112, \*\*\*146 e \*\*\*147); e che solo questi ultimi siano stati emessi posteriormente all'emanazione del D.M. 13 giugno 1986, nel periodo in cui erano in collocamento i buoni della serie "Q".

Come è noto, il D.M. citato, nell'istituire il buono della serie "Q", stabiliva nuovi tassi da



corrispondersi fino al 20° anno e, per il periodo successivo, un importo bimestrale da corrispondersi al tasso dell'interesse massimo raggiunto.

Orbene, sui criteri di liquidazione dei titoli *de quibus*, si richiama il costante orientamento dei Collegi territoriali, avallato dal Collegio di coordinamento n. 6663/2014, secondo il quale il valore d'incasso del buono oggetto di controversia deve essere determinato in base non già alla tabella stampigliata sul retro del titolo, ma piuttosto sulla scorta di quanto previsto dal predetto D.M. del giugno 1986 (in questo senso anche Collegio di Roma n. 526/18).

Si è dunque in presenza di una eterointegrazione normativa nella disciplina regolatrice del titolo in esame, ritenuta peraltro legittima secondo il costante orientamento espresso sul punto dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha ammesso l'integrazione extratestuale del rapporto per effetto di decreti ministeriali di modifica di tassi di rendimento successivi alle date di emissione dei titoli, precisando peraltro che i buoni fruttiferi disciplinati dal D.P.R. n. 156/73 non sono titoli di credito, ma meri titoli di legittimazione (in questo senso Cass. Civ. SS.UU., n. 13979/2007).

Anche i Collegi ABF si sono pronunciati, ormai in maniera consolidata, nel solco della giurisprudenza sopra richiamata, ammettendo l'eterointegrazione del contratto rispetto allo specifico regime che sia stato contrattualmente convenuto dalle parti al momento dell'emissione del titolo (cfr. Collegio di Milano, n. 2045/17 e Collegio di Roma, n. 11418/16 a cui ha aderito anche il Collegio di Bologna, n. 5357/17 e n. 5215/17).

Ciò posto, parte ricorrente chiede la liquidazione degli interessi secondo le indicazioni stampate a tergo dei buoni controversi. Ora, quanto al buono serie "P" n. \*\*\*197, emesso il 22.4.1986, la domanda di parte ricorrente non può trovare accoglimento in ragione della eterointegrazione del regolamento negoziale da parte della fonte statale, di cui si è appena detto.

Con riferimento, invece, ai buoni nn. \*\*\*112, \*\*\*146 e \*\*\*147, benché essi appartengano alla serie "Q/P", con tutte le conseguenze sulla eterointegrazione normativa di cui si è detto, quanto al periodo di tempo successivo alla scadenza ventennale, deve osservarsi come la regolamentazione sopravvenuta di cui al D.M. 13 giugno 1986 nulla dispone al riguardo, sicché va applicata la dicitura originariamente apposta sul retro dei buoni.

Quanto sopra, anche in considerazione dell'opinione costante dei Collegi territoriali, secondo cui le risultanze letterali del titolo possono essere modificate da disposizioni normative successivamente introdotte, ma prevalgono invece su quelle vigenti al tempo della emissione. In particolare, secondo il Collegio di Coordinamento n. 5676/13, *"la prevalenza delle indicazioni contenute sul titolo, invero espressamente enunciata dalle Sezioni Unite solo con riferimento alla misura dei rendimenti (...) è stata suffragata dai giudici di legittimità sulla base dell'osservazione per cui, se si può ammettere che le condizioni del contratto vengano modificate (anche in senso peggiorativo per il risparmiatore) mediante decreti ministeriali successivi alla sottoscrizione del titolo, si deve invece escludere «che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere invece, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto stesso della sottoscrizione del buono». Sviluppando questo assunto, in sostanza, l'eterointegrazione del contratto sul piano del contenuto (art. 1339 c.c.) come degli effetti (art. 1374 c.c.), troverebbe un limite nell'ipotesi in cui il provvedimento pubblicistico atto a incidervi avesse preceduto il momento della conclusione dell'accordo, e la dichiarazione negoziale (e cartolare al tempo stesso) si connotasse per il fatto di disattendere, e dunque di sostituire, il precetto *externus* relativamente ad un elemento essenziale del contratto su cui si fosse formato il consenso della parte privata"*.

Per queste ragioni, in parziale accoglimento del ricorso ed avuto riguardo ai soli buoni della serie Q/P nn. \*\*\*112, \*\*\*146 e \*\*\*147, l'intermediario dovrà riconoscere alla cliente gli



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

interessi secondo l'originario regolamento pattizio dal 21° al 30° anno, applicandosi invece per gli anni precedenti i nuovi tassi regolarmente apposti sul retro dei titoli in conformità al DM 13 giugno 1986; il tutto oltre interessi legali dal reclamo.

### **PER QUESTI MOTIVI**

**In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dispone che l'intermediario debba riconoscere al cliente, quanto ai buoni serie Q/P, gli interessi secondo l'originario regolamento pattizio dal 21° al 30° anno, applicandosi invece per gli anni precedenti i nuovi tassi regolarmente apposti sul retro dei titoli in conformità al DM 13 giugno 1986; respinge il ricorso con riguardo al buono serie P.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

**IL PRESIDENTE**

Firmato digitalmente da  
MARIA ROSARIA MAUGERI

## COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) SANTANGELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) NATOLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) PERRINO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) PLATANIA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MICHELE PERRINO

Seduta del 20/11/2020

### FATTO

Dopo aver invano esperito la fase di reclamo, parte ricorrente si è rivolta all'Abf, rappresentando di essere titolare di n. 4 buoni, uno della serie "P", sottoscritto con l'intermediario resistente in data 22.04.1986, dell'importo di £ 1.000.000; e tre della serie "Q/P", sottoscritti il 16.10.1986, di importo pari a £ 500.000 ciascuno. Tanto premesso, parte ricorrente evidenzia che:

- la data di emissione, per i buoni appartenenti alla serie "Q/P" è successiva all'entrata in vigore del D.M. del 13/06/1986 (1° luglio 1986);
- la stampigliatura originaria, posta sul retro, prevede un regime di rimborso più favorevole rispetto a quello stabilito dal D.M. del 13/06/1986;
- con il timbro sovrapposto alla tabella originaria, mediante il quale è stato recepito il D.M. citato, sono stati indicati i nuovi tassi di interesse fino al 20° anno, mentre, per il periodo compreso tra il 21° e il 30° anno, non sono state modificate le condizioni di rendimento originariamente previste, che devono continuare a trovare applicazione limitatamente al periodo suddetto. Tanto precisato, la ricorrente lamenta che l'intermediario avrebbe liquidato i titoli *de quibus*, corrispondendole una somma inferiore a quella spettante in virtù delle condizioni di rimborso applicabili. Chiede, pertanto, che l'Arbitro condanni l'intermediario resistente al pagamento in suo favore della somma corretta.

Costitutosi, l'intermediario rappresenta che i titoli controversi sono costituiti, come stabilito dagli artt. 4 e 5 del D.M. del 13.06.1986, dal cartaceo della precedente serie, su cui sono



stati apposti i seguenti timbri:

- sul fronte, il timbro recante la lettera corretta di appartenenza della serie (serie Q/P);
- sul retro, in modo chiaro ed univoco, il timbro dei nuovi tassi di interesse applicati, corrispondenti alla serie Q/P sottoscritta, così come previsti dalle tabelle allegate al D.M. citato.

Tanto premesso, eccepisce l'infondatezza del ricorso per i seguenti motivi:

- i timbri, indicanti l'appartenenza alla Serie "Q/P", sono stati apposti in modo conforme a quanto disposto dal D.M. citato, modificando i tassi indicati dalla stampigliatura originaria;
  - il D.M. stabilisce che i buoni recanti i predetti timbri sono soggetti alle condizioni economiche previste per la Serie Q;
  - in ogni caso, il contenuto del D.M. era conosciuto, o avrebbe dovuto esserlo, da parte del sottoscrittore;
  - l'importo rimborsabile è stato quantificato in conformità alle previsioni del D.M. citato.
- Sulla base di tali premesse, conclude per il rigetto del ricorso.

## DIRITTO

La controversia in esame verte sull'accertamento delle corrette condizioni di rimborso di quattro buoni fruttiferi emessi dall'intermediario convenuto; in particolare se tali titoli debbano essere rimborsati secondo le condizioni apposte sul retro degli stessi oppure secondo il diverso criterio dettato dal D.M. 13.06.1986, meno vantaggioso per il sottoscrittore odierna ricorrente.

Tanto precisato, dall'esame della documentazione versata in atti e dal tenore delle difese delle parti risulta incontestato che i buoni controversi appartengano, uno alla serie "P" (n. \*\*\*197) ed altri tre alla serie "Q/P" (nn. \*\*\*112, \*\*\*146 e \*\*\*147); e che solo questi ultimi siano stati emessi posteriormente all'emanazione del D.M. 13 giugno 1986, nel periodo in cui erano in collocamento i buoni della serie "Q".

Come è noto, il D.M. citato, nell'istituire il buono della serie "Q", stabiliva nuovi tassi da corrispondersi fino al 20° anno e, per il periodo successivo, un importo bimestrale da corrispondersi al tasso dell'interesse massimo raggiunto.

Orbene, sui criteri di liquidazione dei titoli *de quibus*, si richiama il costante orientamento dei Collegi territoriali, avallato dal Collegio di coordinamento n. 6663/2014, secondo il quale il valore d'incasso del buono oggetto di controversia deve essere determinato in base non già alla tabella stampigliata sul retro del titolo, ma piuttosto sulla scorta di quanto previsto dal predetto D.M. del giugno 1986 (in questo senso anche Collegio di Roma n. 526/18).

Si è dunque in presenza di una eterointegrazione normativa nella disciplina regolatrice del titolo in esame, ritenuta peraltro legittima secondo il costante orientamento espresso sul punto dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha ammesso l'integrazione extratestuale del rapporto per effetto di decreti ministeriali di modifica di tassi di rendimento successivi alle date di emissione dei titoli, precisando peraltro che i buoni fruttiferi disciplinati dal D.P.R. n. 156/73 non sono titoli di credito, ma meri titoli di legittimazione (in questo senso Cass. Civ. SS.UU., n. 13979/2007).

Anche i Collegi ABF si sono pronunciati, ormai in maniera consolidata, nel solco della giurisprudenza sopra richiamata, ammettendo l'eterointegrazione del contratto rispetto allo specifico regime che sia stato contrattualmente convenuto dalle parti al momento dell'emissione del titolo (cfr. Collegio di Milano, n. 2045/17 e Collegio di Roma, n. 11418/16 a cui ha aderito anche il Collegio di Bologna, n. 5357/17 e n. 5215/17).

Ciò posto, parte ricorrente chiede la liquidazione degli interessi secondo le indicazioni



stampate a tergo dei buoni controversi. Ora, quanto al buono serie "P" n. \*\*\*197, emesso il 22.4.1986, la domanda di parte ricorrente non può trovare accoglimento in ragione della eterointegrazione del regolamento negoziale da parte della fonte statale, di cui si è appena detto.

Con riferimento, invece, ai buoni nn. \*\*\*112, \*\*\*146 e \*\*\*147, benché essi appartengano alla serie "Q/P", con tutte le conseguenze sulla eterointegrazione normativa di cui si è detto, quanto al periodo di tempo successivo alla scadenza ventennale, deve osservarsi come la regolamentazione sopravvenuta di cui al D.M. 13 giugno 1986 nulla dispone al riguardo, sicché va applicata la dicitura originariamente apposta sul retro dei buoni.

Quanto sopra, anche in considerazione dell'opinione costante dei Collegi territoriali, secondo cui le risultanze letterali del titolo possono essere modificate da disposizioni normative successivamente introdotte, ma prevalgono invece su quelle vigenti al tempo della emissione. In particolare, secondo il Collegio di Coordinamento n. 5676/13, *"la prevalenza delle indicazioni contenute sul titolo, invero espressamente enunciata dalle Sezioni Unite solo con riferimento alla misura dei rendimenti (...) è stata suffragata dai giudici di legittimità sulla base dell'osservazione per cui, se si può ammettere che le condizioni del contratto vengano modificate (anche in senso peggiorativo per il risparmiatore) mediante decreti ministeriali successivi alla sottoscrizione del titolo, si deve invece escludere «che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere invece, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto stesso della sottoscrizione del buono». Sviluppando questo assunto, in sostanza, l'eterointegrazione del contratto sul piano del contenuto (art. 1339 c.c.) come degli effetti (art. 1374 c.c.), troverebbe un limite nell'ipotesi in cui il provvedimento pubblicistico atto a incidervi avesse preceduto il momento della conclusione dell'accordo, e la dichiarazione negoziale (e cartolare al tempo stesso) si connotasse per il fatto di disattendere, e dunque di sostituire, il precetto externus relativamente ad un elemento essenziale del contratto su cui si fosse formato il consenso della parte privata"*.

Per queste ragioni, in parziale accoglimento del ricorso ed avuto riguardo ai soli buoni della serie Q/P nn. \*\*\*112, \*\*\*146 e \*\*\*147, l'intermediario dovrà riconoscere alla cliente gli interessi secondo l'originario regolamento pattizio dal 21° al 30° anno, applicandosi invece per gli anni precedenti i nuovi tassi regolarmente apposti sul retro dei titoli in conformità al DM 13 giugno 1986; il tutto oltre interessi legali dal reclamo.

#### **PER QUESTI MOTIVI**

**In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dispone che l'intermediario debba riconoscere al cliente, quanto ai buoni serie Q/P, gli interessi secondo l'originario regolamento pattizio dal 21° al 30° anno, applicandosi invece per gli anni precedenti i nuovi tassi regolarmente apposti sul retro dei titoli in conformità al DM 13 giugno 1986; respinge il ricorso con riguardo al buono serie P.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE



Decisione N. 1085 del 14 gennaio 2021

Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Firmato digitalmente da  
MARIA ROSARIA MAUGERI